

**CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI DI BAYVIEW ITALIA S.R.L.**

I.	INTRODUZIONE .....	3
II.	FINALITÀ .....	3
III.	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
IV.	CONDIZIONI GENERALI .....	4
	a. Conformità.....	4
	b. Documentazione .....	4
	c. Riservatezza .....	4
	d. Trasparenza delle Informazioni .....	4
	e. Formazione del Personale di cui usufruisce il Fornitore/Impresa Subfornitrice .....	5
V.	PRINCIPI.....	5
	a. Etica e Integrità .....	5
	b. Anticorruzione.....	5
	c. Concorrenza Leale.....	5
	d. Protezione Dati Personali.....	5
	e. Segnalazione di Sospette Irregolarità .....	5
VI.	LAVORO .....	6
	a. Lavoro Irregolare e Lavoro Minorile.....	6
	b. Libertà dei Lavoratori – Libertà di Associazione - Contrattazione Collettiva.....	6
	c. Condizioni Lavorative .....	6
	d. Diversità e Pari Opportunità.....	7
VII.	SALUTE, SICUREZZA, QUALITÀ E AMBIENTE .....	7
	a. Salute e Sicurezza sul Lavoro.....	7
	b. Qualità.....	7
	c. Ambiente, Rifiuti e Emissioni.....	8
	d. Uso Efficiente e Conservazione delle Risorse e Protezione del Clima.....	8
	e. Sicurezza dei Processi .....	8
	f. Gestione delle Emergenze e dei Rischi.....	8
VIII.	REQUISITI DI INTEGRITÀ AZIENDALE .....	9
	a. Divieto di Corruzione.....	9
	b. Prevenzione del Conflitto di Interessi.....	9

c.	Divieto di Riciclaggio.....	9
d.	Divieto di Concorrenza Sleale.....	9
IX.	CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE DEI CONTRATTI.....	9
X.	MONITORAGGIO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE.....	10
XI.	DIFFUSIONE E REVISIONE DEL CODICE.....	10

## I. INTRODUZIONE

Nell'ambito della propria operatività, Bayview Italia s.r.l. (o la “**Società**”) si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le convenzioni nazionali e internazionali applicabili, nonché le migliori pratiche (in particolare per quanto riguarda l'etica, la responsabilità sociale, la tutela dell'ambiente, la lotta alla corruzione, il rispetto dei diritti umani e l'applicazione di condizioni contrattuali eque ed economicamente sostenibili), riconoscendo la rilevanza di garantire un ciclo di approvvigionamento trasparente e di regolamentarne gli impatti sociali ed ambientali a tutela dei propri *stakeholder*.

Bayview Italia s.r.l. si attende che i suoi Fornitori applichino lo stesso rispetto per le leggi e i principi etici e richiede il rigoroso rispetto di questi standard da parte di tutti i suoi Fornitori, dei loro lavoratori, dei loro impianti di produzione, dei loro subappaltatori e dei loro stessi fornitori.

Bayview Italia s.r.l., inoltre, si impegna a selezionare i Fornitori e gestire i rapporti con gli stessi secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, evitando situazioni di conflitto di interessi nel pieno rispetto delle procedure organizzative aziendali.

Quando la legislazione nazionale o altre normative applicabili affrontano la stessa questione del presente Codice di condotta per i Fornitori (il “**Codice di condotta**” o “**Codice**”), si applicano gli standard più elevati o le disposizioni più restrittive. Quando il presente Codice è in contraddizione con la legislazione vigente, si applica la legislazione vigente.

Bayview Italia s.r.l. lavora con Fornitori che accettano di rispettare i requisiti del presente Codice e i principi sanciti dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dal *Global Compact* delle Nazioni Unite e dai Principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite.

I Fornitori rimangono garanti nei confronti di Bayview Italia s.r.l. per il lavoro svolto dai loro subappaltatori e fornitori e garantiscono il rispetto da parte dei loro subappaltatori e fornitori del presente Codice e dei relativi obblighi.

In caso di violazione del presente Codice da parte del Fornitore o di uno dei suoi fornitori o subappaltatori, Bayview Italia s.r.l. si riserva il diritto di rivedere il rapporto d'affari ed eventualmente di risolverlo in conformità alla legge applicabile, anche se non esiste un contratto scritto che formalizzi tale rapporto, senza pregiudizio per gli altri diritti di Bayview Italia s.r.l. o per i rimedi che essa potrebbe richiedere.

## II. FINALITÀ

Bayview Italia s.r.l., attraverso il presente Codice di Condotta, si propone di coinvolgere i propri Fornitori nella costruzione di un ciclo di approvvigionamento sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Il suddetto Codice si applica unitamente a tutte le normative vigenti nei paesi in cui la Società opera e a integrazione di tutti i principi riportati nel Codice Etico (“**Codice Etico**”, presente sul sito web della Società, [www.bvitalia.eu](http://www.bvitalia.eu)) e nelle procedure aziendali vigenti.

### III. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica a qualsiasi soggetto, entità, società, *partner* e altro ente fornitore (il “**Fornitore**” o, al plurale, i “**Fornitori**”) di qualsiasi attività, bene o servizio a favore della Società. Per tale ragione, il Codice si applica senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche della Società. Inoltre, ogni Fornitore è responsabile di assicurare che i propri dipendenti e qualsiasi parte subfornitrice siano informati riguardo i principi riportati nel Codice e che questi ne rispettino l'applicazione. Qualora vengano sottoscritti nuovi contratti o si proceda ad un aggiornamento di quelli in essere, il Codice dovrà essere condiviso e accettato da tutti i soggetti coinvolti. La Società si riserva la facoltà contrattuale di effettuare, anche con il supporto di enti terzi, presso i propri Fornitori verifiche ispettive finalizzate al monitoraggio sul rispetto dei principi del Codice stesso.

### IV. CONDIZIONI GENERALI

#### a. Conformità

Il Fornitore svolge la propria attività di impresa in conformità alle leggi nazionali ed internazionali, ai regolamenti in vigore e nel rispetto dei principi definiti nel Codice Etico. Il Fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta necessari per lo svolgimento dell'attività.

Il Fornitore si impegna, pertanto, a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. La Società richiede che tutti i suoi Fornitori e subfornitori, a loro volta, si impegnino a condividere i principi del presente Codice di Condotta, il cui rispetto costituisce una componente importante della selezione e della valutazione dei Fornitori. Inoltre, la Società si aspetta che i propri Fornitori facciano propri i principi di comportamento riportati nel presente Codice di Condotta, applicandoli lungo tutta la loro catena di approvvigionamento.

#### b. Documentazione

Il Fornitore è tenuto a predisporre e tenere aggiornata la documentazione adeguata a dimostrare l'attuazione dei principi e dei valori espressi nel presente Codice di Condotta e a mettere tale documentazione a disposizione della Società in caso di richiesta.

#### c. Riservatezza

Il Fornitore si impegna a adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei segreti professionali e delle altre informazioni non pubbliche che riceve nel corso del suo rapporto commerciale con Bayview Italia s.r.l.

#### d. Trasparenza delle Informazioni

Il Fornitore è tenuto a fornire informazioni chiare e accurate sui metodi e sulle risorse utilizzate, sui siti di produzione e sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi forniti, e ad astenersi dal fare affermazioni fuorvianti.

**e. Formazione del Personale di cui usufruisce il Fornitore/subfornitore**

Il personale impiegato da parte del Fornitore/subfornitore deve essere adeguatamente formato ed informato in merito ai principi previsti dal presente Codice.

**V. PRINCIPI**

**a. Etica e Integrità**

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della propria attività di impresa generalmente riconosciuti e di avvalersi di sistemi organizzativi coerenti ai principi delineati dal Codice Etico e Codice di Condotta per i fornitori adottato dalla Società, allo scopo di mantenere con la Società relazioni durature, oneste e trasparenti. In questa prospettiva e in ottemperanza al principio etico appena esposto, il Fornitore si impegna a adempiere alle obbligazioni sorte con Bayview Italia s.r.l., regolarmente e alle scadenze pattuite e si impegna a adempiere regolarmente alla corresponsione delle ritenute, dei contributi previdenziali e degli altri oneri previsti *ex lege* a favore dei propri dipendenti.

**b. Anticorruzione**

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di corruzione attiva e passiva e/o estorsione e a non promettere, offrire o accettare vantaggi e/o utilità indebiti e/o impropri di qualsiasi natura perseguendo finalità corruttive.

**c. Concorrenza Leale**

Il Fornitore è tenuto a condurre la propria attività d'impresa rispettando le regole della concorrenza corretta e leale in conformità alla normativa di riferimento. Tale previsione comprende il divieto di abuso di posizione dominante, di pratiche di cartello o qualsiasi accordo illecito tra concorrenti.

**d. Protezione Dati Personali**

Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando gli opportuni strumenti di sicurezza atti a preservare la riservatezza delle informazioni di cui è a conoscenza in ragione della propria attività, assicurandosi altresì che tutti i propri dipendenti e collaboratori si conformino a tali indirizzi.

**e. Segnalazione di Sospette Irregolarità**

Il Fornitore si impegna a segnalare in modo tempestivo e senza indugio entro 24 ore da quando ne viene a conoscenza qualsiasi irregolarità, attività, evento, comportamento illecito o potenzialmente illecito di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto con Bayview Italia s.r.l. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: episodi tentati o attuati di corruzione, intimidazione, danneggiamento, furto, favoreggiamento di attività criminali, ecc.). Il Fornitore si impegna pertanto ad informare senza ritardo le autorità competenti ed a mettere a disposizione dei propri dipendenti mezzi e strumenti idonei per tali segnalazioni prevedendo anche un'adeguata forma di tutela del segnalante da ogni forma di ritorsione. Il canale di segnalazione da utilizzare verso Bayview Italia s.r.l. è quello previsto per le segnalazioni *Whistleblowing* (disponibile al seguente link: [https://whistleblowersoftware.com/secure/bayview\\_italia](https://whistleblowersoftware.com/secure/bayview_italia))

Nel caso in cui la segnalazione riguardi un'ipotesi di reato presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001, il Fornitore informa direttamente l'Organismo di Vigilanza di Bayview Italia s.r.l. via *e-mail* all'indirizzo [odv@bvitalia.eu](mailto:odv@bvitalia.eu); in ogni caso, il Responsabile della Funzione *Whistleblowing* informa senza indugio l'Organismo di Vigilanza di tutte le segnalazioni che riguardino la violazione del Modello di Organizzazione o che possano attenerne alla commissione di uno dei reati presupposto per la responsabilità della società ex D. Lgs. 231/2001.

## VI. LAVORO

### a. Lavoro Irregolare e Lavoro Minorile

Il Fornitore è tenuto ad assicurare il massimo rispetto delle persone e a conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro, astenendosi dal promuovere o svolgere qualsiasi forma di lavoro irregolare, sia esso forzato o minorile, in linea con la Convenzione ILO n°138 sull'età minima e con la Convenzione ILO n° 182 sull'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

In particolare, Il lavoro dei minori di 16 anni è severamente vietato. Nei paesi in cui le leggi locali stabiliscono un'età più alta per il lavoro minorile o stabiliscono un'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria superiore ai 16 anni, si applica l'età più alta. Qualsiasi lavoro che possa mettere a rischio la salute fisica, mentale o morale dei bambini non deve essere svolto da persone di età inferiore ai 18 anni.

È severamente vietato il ricorso al lavoro forzato, alla schiavitù, alla servitù o al traffico di esseri umani da parte dei Fornitori, così come il trattenimento dei documenti d'identità o dei permessi di lavoro o la richiesta ai lavoratori di depositare una cauzione o l'uso di qualsiasi altra costrizione. Tutti i lavoratori hanno il diritto di accettare o lasciare liberamente il proprio impiego. I Fornitori non possono richiedere ai lavoratori di lavorare per ripagare un debito dovuto a loro o a terzi.

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le normative vigenti per prevenire il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

Bayview Italia s.r.l. si aspetta che i propri Fornitori trattino i loro lavoratori con rispetto e dignità. I Fornitori non possono tollerare o praticare alcuna forma di punizione corporale, molestie fisiche, sessuali, verbali o psicologiche o qualsiasi altro tipo di abuso.

### b. Libertà dei Lavoratori – Libertà di Associazione - Contrattazione Collettiva

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri dipendenti il diritto alla libertà di associazione e l'applicazione della contrattazione collettiva del settore di riferimento, in conformità a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti. Il Fornitore si impegna a non fare ricorso a manodopera forzata, vincolata o costretta in qualunque modo o forma.

### c. Condizioni Lavorative

Il Fornitore è tenuto ad assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, nel rispetto della normativa di settore vigente inerente a ore lavorate (o orario di lavoro), lavoro straordinario, retribuzione e contributi previdenziali, permessi, ferie e malattia. Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire opportunità di formazione e di istruzione

ai propri dipendenti e a garantire un ambiente lavorativo conforme ai requisiti di igiene e sicurezza imposti dalla normativa vigente.

In particolare, il Fornitore deve corrispondere i salari su base regolare e non meno che mensile, deve compensare i lavoratori per le ore di straordinario al tasso legale e soddisfare tutti i requisiti legali relativi ai benefici per i lavoratori. Le detrazioni salariali non devono essere utilizzate come misura disciplinare. Il Fornitore deve garantire che tutti i lavoratori ricevano i benefici previsti dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi aziendali e da altri accordi individuali o collettivi negoziati. Il Fornitore deve provvedere alla corresponsione dei compensi ai suoi collaboratori esterni.

Il Fornitore, inoltre, deve rispettare tutte le leggi e le normative locali applicabili in materia di orario di lavoro, che non deve in ogni caso superare il massimo stabilito da standard riconosciuti a livello internazionale come dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. I Fornitori non possono imporre orari di lavoro straordinari eccessivi. Il numero totale di ore lavorate a settimana, compresi gli straordinari, non può superare i limiti di legge. I lavoratori hanno diritto al numero minimo di giorni di riposo stabilito dalle leggi vigenti e devono avere almeno un giorno di riposo ogni sette giorni.

#### **d. Diversità e Pari Opportunità**

L'equo trattamento di tutti i dipendenti deve rappresentare uno dei principi fondamentali della politica e delle decisioni aziendali del Fornitore. Il Fornitore è tenuto quindi a promuoverlo, assicurandosi che nel luogo di lavoro non si attui alcuna forma di discriminazione in relazione a sesso, razza, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità, origine sociale, appartenenza ad un sindacato o qualsiasi altro criterio illegale in base al diritto applicabile, in linea con la Convenzione ILO n° 111 sulla discriminazione. Il Fornitore è tenuto ad assicurarsi che i propri dipendenti non siano soggetti ad alcun tipo di molestie, favorendo un ambiente di lavoro inclusivo improntato all'integrazione ed al sostegno.

### **VII. SALUTE, SICUREZZA, QUALITÀ E AMBIENTE**

#### **a. Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Il Fornitore si impegna a proteggere i dipendenti ed i collaboratori dai rischi sul luogo di lavoro e a stipulare le necessarie polizze assicurative. Il Fornitore è quindi tenuto a adottare tutte le misure precauzionali necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori e a mitigare i rischi a cui essi sono esposti sul luogo di lavoro. Il Fornitore, inoltre, è tenuto ad effettuare la formazione e fornire le informazioni necessarie affinché i dipendenti ed i collaboratori siano consapevoli riguardo i rischi connessi alla loro attività lavorativa. Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme e di tutti i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a assicurare controlli appropriati, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie per limitare i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

#### **b. Qualità**

Il Fornitore è tenuto a rispettare le norme standard e i requisiti di qualità e di sicurezza richiesti dalla normativa di riferimento applicabile, nonché a rispettare gli standard qualitativi pattuiti in sede contrattuale al fine di fornire prodotti e servizi in grado di soddisfare adeguatamente le richieste e le necessità della Società.

Il Fornitore garantisce di essere dotato della necessaria esperienza e competenza e di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionali, l'organizzazione, i mezzi e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività e/o la realizzazione delle opere commissionate; e che i propri dipendenti/collaboratori e/o fornitori sono dotati delle competenze tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività.

### **c. Ambiente, Rifiuti e Emissioni**

Con riferimento alla politica aziendale di Bayview Italia s.r.l. e nel rispetto dei requisiti ambientali richiesti dalla norma ISO 14001, il Fornitore è tenuto a condividere e ad attuare le politiche di gestione aziendale che aderiscono ai principi di tutela e salvaguardia dell'ambiente. In sintesi, alcuni dei principali punti:

- adottare programmi di sicurezza per gestire e mantenere tutti i processi di produzione, nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili;
- valutare, controllare e, ove possibile, minimizzare l'impatto dei processi e dei prodotti sull'ambiente;
- evitare qualsiasi spreco di risorse naturali (acqua, energia e materie prime);
- monitorare e controllare gli impatti prodotti sul territorio e adeguarsi ai requisiti normativi sia per la gestione dei rifiuti, garantendone ove possibile il riciclo, il recupero e/o il riutilizzo o lo smaltimento in siti idonei, sia per i consumi idrici, adottando misure cautelari a favore di una gestione più consapevole.

### **d. Uso Efficiente e Conservazione delle Risorse e Protezione del Clima**

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare in modo responsabile ed efficiente tutte le risorse coinvolte nel ciclo produttivo, ad avvalersi di fonti sostenibili di approvvigionamento e, laddove possibile, ad utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili. L'impatto negativo sull'ambiente e il clima deve essere ridotto o eliminato alla fonte oppure con pratiche quali la modifica dei processi di produzione e di manutenzione, nonché la sostituzione, la conservazione, il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali.

### **e. Sicurezza dei Processi**

I Fornitori sono tenuti a adottare programmi di sicurezza per garantire e mantenere tutti i processi di produzione nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili. I Fornitori sono tenuti inoltre ad occuparsi di questioni relative ai prodotti e al loro potenziale impatto durante tutte le fasi del processo di produzione.

### **f. Gestione delle Emergenze e dei Rischi**

Il Fornitore è tenuto a gestire i rischi e le emergenze connesse alla propria attività d'impresa, favorendo l'implementazione di sistemi di individuazione, pratiche di prevenzione e gestione, procedure di risposta e adeguata formazione e informazione, al fine di limitare l'esposizione dei propri dipendenti e collaboratori a eventuali rischi.

## VIII. REQUISITI DI INTEGRITÀ AZIENDALE

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi contrattuali in vigore e gli standard generalmente riconosciuti.

### a. Divieto di Corruzione

Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi applicabili in materia di punizione della corruzione e deve adottare misure appropriate per prevenire, individuare e sanzionare qualsiasi forma di corruzione o di traffico di influenze, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle loro attività.

I regali o gli inviti possono essere considerati espressioni di cortesia accettabili nell'ambito di buone relazioni commerciali se sono limitati nella portata e nel valore, se sono offerti in modo aperto e trasparente, se sono consentiti dalla legge applicabile, se sono forniti per riflettere stima o gratitudine e se non sono offerti con l'aspettativa che venga offerto qualcosa in cambio.

### b. Prevenzione del Conflitto di Interessi

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di conflitti di interesse e si impegna a fare il possibile per evitare il verificarsi di situazioni che creino un conflitto di interesse nell'ambito del suo rapporto commerciale con Bayview Italia s.r.l.

### c. Divieto di Riciclaggio

Il riciclaggio di denaro può verificarsi quando viene intrapresa un'azione per occultare l'origine del denaro o dei beni che sono collegati ad attività criminali. Il Fornitore si impegna a adottare tutte le misure appropriate per evitare che le proprie operazioni siano utilizzate come veicolo per il riciclaggio di denaro.

### d. Divieto di Concorrenza Sleale

Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa sulla concorrenza applicabile. Ciò include il divieto di abuso di posizione dominante, di pratiche concordate o di accordi illeciti tra concorrenti.

## IX. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE DEI CONTRATTI

Bayview Italia s.r.l. si riserva di poter risolvere il contratto con il Fornitore nel caso in cui:

- venga a conoscenza che la controparte risulti destinataria di una comunicazione o informazione antimafia interdittiva;
- riscontri che la controparte non rispetti le norme di qualificazione etica, o l'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o eventuali collaboratori;
- riscontri che la controparte non rispetti quanto previsto dal Modello 231, dal Codice Etico o dal presente Codice di Condotta;
- la controparte non si adoperi a segnalare tempestivamente tramite il canale *Whistleblowing* eventuali violazioni dei principi contenuti nei documenti sopracitati;

- la controparte non adempia con regolarità alla corresponsione delle ritenute, dei contributi previdenziali e degli altri oneri previsti *ex lege*.

#### **X. MONITORAGGIO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE**

Con il presente Codice, Bayview Italia s.r.l. si riserva, previa adeguata programmazione, la possibilità di avviare un processo di verifica della conformità dei Fornitori rispetto al contenuto del presente Codice di Condotta ogni qualvolta lo ritenga opportuno, attraverso la richiesta di documentazione o la realizzazione di visite presso l'ambiente di lavoro in cui il Fornitore opera per mezzo di propri incaricati.

#### **XI. DIFFUSIONE E REVISIONE DEL CODICE**

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori è pubblicato sul sito internet di Bayview Italia s.r.l. ([www.bvitalia.eu](http://www.bvitalia.eu)) e è soggetto a revisione periodica qualora le normative nazionali e internazionali di riferimento siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali o comunque ove ve ne sia la necessità.